



COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 113 DEL 15/11/2023****OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO PER L'ANNO 2024.**

L'anno **duemilaventitre**, addì **quindici**, del mese di **novembre**, dalle ore 16:00 alle ore 18:30, nella sede dell'Ente, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
GIOVENZI dott. Alessandro - Sindaco	Si
ROSSI Alessandro - Assessore	Si
VENTURELLA Nunzio - Assessore	Giust.
PORRO Sandro - Assessore	Si
VARISELLAZ Claudio Adriano - Assessore	Si
MOUSSANET Paola - Assessore	Si
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il segretario comunale dott.ssa Elisa Manuela VALENTINO la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Alessandro GIOVENZI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per l'esame dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2024.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con decreto legislativo 4 Maggio 2011 n. 23 avente per oggetto “*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*” è stata introdotta, fra l’altro, all’articolo 4, la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte di istituire, con deliberazione del consiglio comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
- che il relativo gettito è destinato esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, nonché di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale;
- che con la legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014), modificazioni di leggi regionali*), all’articolo 32, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sopra richiamato, è stato stabilito:
 - a.1) al comma 1, che a decorrere dall’anno 2012 i Comuni valdostani possono istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a euro 5 per notte di soggiorno, e che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
 - a.2) al comma 2, che le modalità di attuazione dell’imposta di soggiorno sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, da adottare di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 55, in data 13 gennaio 2012, con la quale la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della l.r. 30/2011, la disciplina dell’imposta di soggiorno a titolo sperimentale per il solo anno 2012;
- n. 2479, in data 21 dicembre 2012, con la quale la Giunta regionale ha approvato la disciplina dell’imposta di soggiorno a partire dall’anno 2013;
- n. 2122, in data 20 dicembre 2013, con la quale la Giunta regionale ha approvato, con decorrenza 1° gennaio 2014, le modifiche alla disciplina dell’imposta di soggiorno approvate con la deliberazione n. 2479/2013;
- n. 599, in data 6 maggio 2016, con la quale la Giunta regionale ha approvato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’imposta di soggiorno approvate con le deliberazioni n. 2479/2012 e n. 2122/2013;

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni del Comune di Verrès:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 5 marzo 2012, all’oggetto “Istituzione

dell'imposta di soggiorno ed approvazione del relativo regolamento di attuazione", adottata in attuazione dell'art. 32 della l.r. 30/2011;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 26 giugno 2013, all'oggetto "Approvazione nuovo regolamento comunale per l'attuazione dell'imposta di soggiorno"; con la quale, oltre a recepire le modifiche introdotte dall'Amministrazione regionale, all'art. 5, si è provveduto a determinare la misura dell'imposta;

VISTA la legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (*Disciplina dell'imposta di soggiorno*), e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, il quale prevede che, allo scopo di garantire al turista livelli di servizi elevati ed omogenei, la legge regionale medesima disciplini, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali*), e dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale*), l'applicazione nel territorio regionale dell'imposta di soggiorno di cui agli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del d.lgs. 23/2011;
- gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, i quali dispongono che l'imposta di soggiorno sia applicata in tutti i Comuni della Regione e sia posta a carico di coloro che alloggiano, o che sostano con autocaravan, nelle strutture turistico-ricettive ubicate nel territorio regionale e negli alloggi ad uso turistico di cui alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 11 (*Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazione brevi per finalità turistiche*), secondo un principio di gradualità e, comunque, per un importo non inferiore a 50 centesimi di euro e non superiore a 5 euro per notte di soggiorno;
- l'articolo 3, comma 2, il quale prevede che sia la Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e delle Commissioni consiliari competenti e sentite le associazioni delle imprese turistico-ricettive e dei locatori degli alloggi ad uso turistico più rappresentative a livello regionale, a stabilire le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno sulla base di quanto previsto dal comma 1, i soggetti preposti agli adempimenti tributari, la misura minima dell'imposta, le scadenze per le dichiarazioni e i versamenti, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche di natura procedimentale, relativo all'applicazione dell'imposta. La predetta deliberazione è adottata entro il 30 giugno di ogni anno ed è efficace a decorrere dal 1° maggio dell'anno successivo a quello di adozione. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione entro il termine di cui al precedente periodo, la disciplina si intende prorogata di anno in anno;
- l'articolo 4, comma 1, che prevede che i Comuni stabiliscano, con deliberazione dell'organo competente, la misura dell'imposta da applicare nel territorio di competenza, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, con facoltà di aumentare la misura minima dell'imposta fino a un massimo del 50 per cento e, comunque, fino a un importo non superiore a cinque euro per notte di soggiorno;
- l'articolo 5, comma 1, il quale stabilisce che i Comuni, anche in un'ottica di promozione integrata del territorio regionale, destinino il gettito dell'imposta al finanziamento di interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, e in particolare:
 - interventi promozionali o eventi di attrazione turistica, da realizzare direttamente o in collaborazione con la Regione, l'Office Régional, altri enti locali, associazioni, fondazioni o con soggetti privati;
 - investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della regione o del territorio comunale;
 - progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;

- progetti di mobilità turistica interna;
- interventi o progetti a favore delle reti di operatori turistici;
- l'articolo 10, commi 1 e 2, che dispongono che, in sede di prima applicazione, la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023 sia adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale e che i Comuni adottino la deliberazione di cui all'articolo 4, comma 1, entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al primo periodo, che l'imposta di soggiorno così determinata si applichi a decorrere dal 1° maggio 2024 e che fino al 30 aprile 2024 continuino a trovare applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale già adottata ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della l.r. 30/2011;
- l'art. 10, comma 3, che abroga l'art. 32 della LR 30/2011 a decorrere dal 1° maggio 2024;

CONSIDERATO che la Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023, con DGR n. 1146 in data 9 ottobre 2023 ha approvato le disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per i Comuni della Valle d'Aosta, contenute nell'Allegato A) alla deliberazione stessa, definendo la misura minima dell'imposta e individuando i soggetti preposti agli adempimenti tributari e le scadenze di dichiarazioni e versamenti;

SOTTOLINEATO che le disposizioni contenute nell'allegato A della DGR n. 1146 del 9 ottobre 2023 troveranno applicazione a decorrere dal 1° maggio 2024 e che dunque da tale data risulteranno implicitamente abrogate le analoghe disposizioni contenute nel regolamento comunale in materia di imposta di soggiorno adottato con deliberazione n. 36 in data 30.10.2012 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO che le tariffe minime stabilite dalla DGR 1146 del 09/10/2023 sono le seguenti:

Per le aziende alberghiere, i complessi ricettivi all'aperto e le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan

1. Per gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, ivi comprese quelle a proprietà frazionata, e gli alberghi diffusi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in base al livello di classificazione assegnato, secondo le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno:
 - a) euro 0,50, per gli alberghi a 1 stella;
 - b) euro 1,00, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 2 stelle;
 - c) euro 1,50, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 3 stelle e gli alberghi a 3 stelle superior;
 - d) euro 2,50, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 4 stelle;
 - e) euro 3,00, per gli alberghi a 4 stelle superior;
 - f) euro 4,00, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 5 stelle.
2. Per i campeggi e i villaggi turistici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in base al livello di classificazione assegnato, secondo le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno:
 - a) euro 0,50, per i campeggi a 1 stella e i campeggi e villaggi turistici a 2 stelle;
 - b) euro 1,00, per i campeggi e villaggi turistici a 3 stelle;
 - c) euro 1,50, per i campeggi e villaggi turistici a 4 stelle.
3. Per le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della l.r. 10/2023 medesima, in misura fissa minima, pari a euro 1,50 per autocaravan per ogni notte di sosta.

Per le strutture extralberghiere e agrituristiche

1. Per le strutture turistico-ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 10/2023, fatta eccezione per le case per ferie autogestite, e per le strutture agrituristiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo medio.
2. La determinazione dell'imposta è effettuata secondo la seguente modalità:
 - a) è individuato il prezzo medio per persona e per notte di soggiorno;
 - b) il prezzo medio deriva dalla media aritmetica tra il minor prezzo minimo e il maggior prezzo massimo, comprensivi di IVA, risultanti dalla comunicazione avente scadenza il 15 settembre di ogni anno inviata dalla struttura turistico-ricettiva alle strutture regionali competenti in materia di strutture ricettive e agrituristiche ai sensi della normativa vigente, corrispondenti:
 - b1) al prezzo della camera doppia, per gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a conduzione familiare – bed & breakfast-chambre et petit déjeuner (di seguito denominate B&B) e le strutture agrituristiche;
 - b2) al prezzo della unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, per le case e appartamenti per vacanze (di seguito denominate CAV);
 - b3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie non autogestite, gli ostelli per la gioventù, i posti tappa escursionistici – dortoirs, di seguito denominati dortoirs, e i rifugi alpini;
 - c) il prezzo medio determinato ai sensi della precedente lettera b) non può essere inferiore ad un importo pari al 70% del maggior prezzo massimo comunicato; qualora inferiore, il prezzo medio è convenzionalmente pari al 70% del maggior prezzo massimo comunicato;
 - d) il prezzo medio, per persona e per notte di soggiorno, corrisponde:
 - d1) al prezzo della camera doppia diviso due, per gli esercizi di affittacamere, i B&B e le strutture agrituristiche;
 - d2) al prezzo dell'unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, diviso il relativo numero dei posti letto, per le CAV;
 - d3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie non autogestite, gli ostelli per la gioventù, i dortoirs e i rifugi alpini;
 - e) sono applicate le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno, ai seguenti scaglioni di prezzo medio:
 - e1) euro 0,50, per un prezzo medio fino a euro 20,00;
 - e2) euro 1,00, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00;
 - e3) euro 1,50, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00;
 - e4) euro 2,00, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00;
 - e5) euro 2,50, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00;
 - e6) euro 3,00, per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00;
 - e7) euro 4,00, per un prezzo medio oltre euro 200,00.
3. Per le case per ferie autogestite di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della l.r. 10/2023 medesima, in misura fissa minima, pari a euro 0,50, per persona per notte di soggiorno.

Per gli alloggi ad uso turistico

Per gli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), della l.r. 10/2023, in misura fissa in base alla classificazione turistica del Comune in cui è ubicato l'alloggio, come definita dal PTP di cui alla l.r. 13/1998, secondo le seguenti tariffe minime:

- a) euro 0,50, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel

territorio di uno dei seguenti Comuni o frazioni di Comuni: Allein, Arnad, Arvier, Avise, Aymavilles, Bard, Brissogne, Chambave, Champdepraz, Charvensod, Donnas, Doues, Fontainemore, Gressan (con l'esclusione della frazione Pila), Hône, Introd, Issogne, Jovençan, Lillianes, Montjovet, Nus (con l'esclusione della frazione Saint-Barthélemy), Oyace, Perloz, Pollein, Pontboset, Pontey, Pont-Saint-Martin, Quart, Rhêmes-Saint-Georges Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Sarre, Verrayes, Verrès e Villeneuve;

- b) euro 1,00, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni o frazioni di Comuni: Antey-Saint-André, Bionaz, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chamois, Champorcher, Emarèse, Etroubles, Fénis, Gaby, Gignod, Issime, La Magdeleine, La Salle, Morgex, frazione Saint-Barthélemy in Comune di Nus, Ollomont, Rhêmes-Notre-Dame, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline e Valsavarenche;
- c) euro 1,50, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni: Aosta, Châtillon, Pré-Saint-Didier e Saint-Vincent;
- d) euro 2,00, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni o frazioni di Comuni: Ayas, Cogne, Courmayeur, frazione Pila in Comune di Gressan, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, La Thuile e Valtournenche.

PRESO ATTO, inoltre, delle specifiche riduzioni ed esenzioni dall'imposta previste dall'art. 4, comma 4, della L.R. 10/2023;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 4 comma 1, L.R. 10/2023, occorre definire, con deliberazione dell'organo competente, la misura dell'imposta da applicarsi nel territorio del Comune di Verrès nel rispetto di quanto previsto dalla citata deliberazione della Giunta regionale, con facoltà di aumentare la misura minima dell'imposta fino a un massimo del 50 per cento e, comunque, fino a un importo non superiore a cinque euro per notte di soggiorno;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto degli art. 21 e 23 della L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*», e degli art. 12 e 20 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 2 febbraio 2018 relativi alle competenze del Consiglio comunale e della Giunta comunale, la competenza alla determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi è rimessa in capo alla Giunta comunale;

RITENUTO di fissare le aliquote dell'imposta di soggiorno nella misura minima disposta dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1146 del 09/10/2023;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 10 della LR 10/2023, tali aliquote troveranno applicazione a partire dal 1° maggio 2024;

RITENUTO di confermare sino al 30 aprile 2024 l'applicazione delle tariffe dell'Imposta di soggiorno nella misura stabilita dal Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24/2013;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10 febbraio 2023 con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale e la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione semplificato DUPS 2023/2025, e successive variazioni;

VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 14 del 27 gennaio 2023 all'oggetto: "Approvazione piano delle performance";
- n. 19 del 10 febbraio 2023 all'oggetto: "Piano esecutivo di gestione 2023/2025 - Assegnazione delle quote ai responsabili di spesa e di entrata;
- n. 35 del 29 marzo 2023 all'oggetto: "Approvazione piano integrato di attività e organizzazione 2023/2025";

VISTO il decreto sindacale n. 2 in data 19 maggio 2021 relativo alla nomina a Responsabile del Servizio Finanziario, con decorrenza dal 24 maggio 2021, della dipendente sig.ra Freydoz Anna assunto a seguito di Conferenza dei Sindaci come da verbale in data 19.05.2021 n. 3;

PRESO ATTO dell'attestazione della copertura finanziaria del responsabile del servizio finanziario;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

VISTA la legge regionale n.54 del 07.12.1998 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 7 in data 29 marzo 2017;

VISTO il parere favorevole in ordine alle regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49/bis, comma 2, della l.r. n. 54/1998;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19.8.1998 n. 46, così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. 09.04.2010 n. 14, il Segretario Comunale, visti i pareri interni dei responsabili dell'istruttoria e facendoli propri, esprime parere favorevole di legittimità,

Ad unanimità di voti espressi in forma palese

D E L I B E R A

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) DI CONFERMARE, fino al 30 aprile 2024, le tariffe dell'Imposta di soggiorno di cui al Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 26/06/2013 così definite:
 - ⇒ Strutture ricettive tariffa per persona e per notte di soggiorno:
 - euro 0,20, per un prezzo medio fino a euro 20,00;
 - euro 0,50, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00;

- euro 0,80, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00;
- euro 1,00, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00;
- euro 1,60, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00;
- euro 2,00, per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00;
- euro 3,00, per un prezzo medio oltre euro 200,00.

⇒ Campeggi, villaggi turistici e le case per ferie autogestite, tariffa in misura fissa, pari a euro 0,20 per persona per notte di soggiorno.

⇒ Aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan, tariffa in misura fissa, pari a euro 0,80 per autocaravan per ogni notte di sosta.

2) DI FISSARE le misure tariffarie per l'applicazione dell'imposta di soggiorno a partire dal 1° maggio 2024 per persona per notte di soggiorno come segue:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE (art.2, c.2, lett.a) l.r. 10/2023)	
1 stella	€ 0,50
2 stelle	€ 1,00
3 stelle	€ 1,50
4 stelle	€ 2,50
4 stelle superior	€ 3,00
5 stelle	€ 4,00
CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI (art.2, c.2, lett.c) l.r. 10/2023)	
1 stella	€ 0,50
2 stelle	€ 0,50
3 stelle	€ 1,00
4 stelle	€ 1,50
AREE ATTREZZATE PER LA SOSTA DEGLI AUTOCARAVAN (art.2, c.2, lett.c) l.r. 10/2023)	
	€ 1,50
STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE EXTRALBERGHIERE (art.2, c.2, lett.b) l.r. 10/2023) E PER LE STRUTTURE AGRITURISTICHE (art.2, c.2, lett.d) l.r. 10/2023)	
prezzo medio fino a € 20,00	€ 0,50
prezzo medio da € 20,01 fino a € 40,00	€ 1,00
prezzo medio da € 40,01 fino a € 70,00	€ 1,50
prezzo medio da € 70,01 fino a € 100,00	€ 2,00
prezzo medio da € 100,01 fino a € 150,00	€ 2,50
prezzo medio da € 150,01 fino a € 200,00	€ 3,00
prezzo medio oltre € 200,00	€ 4,00
CASE PER FERIE AUTOGESTITE (art.2, c.2 lett.b) l.r. 10/2023)	
	€ 0,50
ALLOGGI AD USO TURISTICO (di cui alla l.r. 11/2023)	
	€ 0,50

3) DI DARE ATTO che il gettito del tributo è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

4) DI DARE ATTO che, in conseguenza dell'abrogazione a decorrere dal 1° maggio 2024 dell'art. 32 della LR 30/2011 e della decorrenza dell'applicazione dalla medesima data delle disposizioni stabilite con DGR 1146 in data 9/10/2023 ai sensi dell'art. 3 comma 2 della LR

Fatto, letto e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to (dott. Alessandro GIOVENZI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (dott.ssa Elisa Manuela VALENTINO)

ATTESTAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesto che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 20/11/2023 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Verrès, li 20/11/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (dott.ssa Elisa Manuela
VALENTINO)

ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

il 20/11/2023

Verrès, li 20/11/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (dott.ssa Elisa Manuela
VALENTINO)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Verrès, li 20/11/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Elisa Manuela VALENTINO